

CENTURION PAYROLL SERVICE SRL

NEWSLETTER

MARZO 2017

N°1

STUDIO DOTT.SSA

MONICA MELANI

INDICE

INFORTUNI SUL LAVORO CON RIFERIMENTO AL RISCHIO GENERICO AGGRAVATO

1. CRITERI DELLA TRATTAZIONE DEGLI INFORTUNI: INFORTUNI IN ITINERE.
2. INFORTUNI IN ATTUALITA' DI LAVORO.
 - 2.2. INFORTUNI OCCORSI DURANTE SPOSTAMENTI EFFETTUATI PER LA STRADA, PER RAGIONI DI LAVORO ED IN ORARIO DI LAVORO.
3. INFORTUNI CONSEGUENTI A FATTI NATURALI.
4. INFORTUNI CAUSATI DA FATTI DELITTUOSI.
5. PARTICOLARI INFORTUNI CONSEGUENTI A FATTI DELITTUOSI ACCADUTI NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.
6. CONCETTO DI RISCHIO ESTRANEO AL LAVORO.
7. RAPPORTO TRA RISCHIO E MANSIONE.

INFORTUNI SUL LAVORO CON RIFERIMENTO AL RISCHIO GENERICO AGGRAVATO

Spettabile Clientela,

la presente newsletter si propone di chiarire il discorso sugli infortuni occorsi sul luogo di lavoro, illustrando parte del vasto dibattito della Giurisprudenza. In particolare, ci si vuole soffermare sull'elemento del **rischio generico**, ossia il rischio corso da un qualunque cittadino indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un lavoratore nell'atto di prestare la propria attività. La Giurisprudenza riconosce che il rischio generico può essere aggravato da ragioni lavorative e per questo si considera meritevole di tutela, senza la necessità che intervengano altre cause aggravanti.

Anche l'INAIL, nelle linee guida per la trattazione del rischio generico aggravato, pubblicate l'8 luglio 1999 ha affermato che: "il rischio generico si trasforma in rischio generico aggravato se è affrontato per finalità lavorative, senza necessità di ulteriori fattori specificanti".

Ciò non toglie che la valutazione delle singole situazioni non può mai prescindere dall'analisi delle loro caratteristiche peculiari, come possiamo vedere dalle particolari casistiche esaminate di seguito.

1. CRITERI DELLA TRATTAZIONE DEGLI INFORTUNI: INFORTUNI IN ITINERE. Rientrano in questo ambito gli infortuni che presentano i presupposti della causa violenta e dell'occasione di lavoro. È necessario inoltre che si verifichino:

- durante il "normale percorso" di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
- durante il "normale percorso" che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- oppure durante il "normale percorso" di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

Inizialmente, la Cassazione tendeva ad escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere verificatosi:

- Nel tragitto a piedi lungo un'ordinaria via di comunicazione che non presenta particolari pericoli, trattandosi di un rischio comune connesso alla generica attività di spostamento;
- Nel tragitto mediante mezzi pubblici, trattandosi di un rischio gravante sulla generalità dei cittadini.

Successivamente, ha riconosciuto un'interpretazione più estensiva, che ha garantito la tutela in situazioni che in apparenza non presentavano circostanze aggravanti, ma sostenendo che il rischio generico viene aggravato dal fatto stesso che il tragitto è finalizzato a raggiungere il luogo di lavoro o a fare ritorno a casa. Alcuni esempi: sentenza 455/1998, la Corte riconosceva la tutela a lavoratori infortunatisi in un incidente stradale occorso al bus di linea sul quale viaggiavano per raggiungere il posto di lavoro; Sentenza 4535/1998, la Cassazione riconosceva la tutela ad un lavoratore investito da un'autovettura mentre stava rientrando al lavoro dopo aver trascorso la pausa pranzo presso la propria abitazione; Sentenza 10582/1998, la Cassazione ha riconosciuto la

tutela ad una lavoratrice caduta a piedi mentre si stava recando a prendere il mezzo pubblico per raggiungere il luogo di lavoro.

I giudici però, interrogandosi su quali siano i confini della tutela antinfortunistica, arrivano alla conclusione che questa deve essere estesa alle attività prodromiche alla partenza del lavoratore da casa per raggiungere il posto di lavoro o consecutive e conseguenti al suo rientro.

Infine, la Corte aggiunge che l'infortunio in itinere è indennizzabile nei casi percorsi a piedi o sui mezzi pubblici o nel caso di percorsi misti a condizione che siano accertate tre condizioni:

- le finalità lavorative
- la normalità del tragitto
- la compatibilità degli orari

Tale indirizzo si basa sulla teoria secondo cui andare a piedi è meno pericoloso che andare su un mezzo e che l'utilizzo del mezzo pubblico sia meno pericoloso rispetto al mezzo privato e rappresenti, comunque, il mezzo normale per la mobilità delle persone. Dunque, ogni volta che il tragitto può essere percorso a piedi, o con mezzi pubblici, l'eventualità di utilizzare il mezzo privato deve risultare necessaria in quanto, altrimenti, ricade nel rischio non protetto.

2. INFORTUNI GENERICI IN ATTUALITA' DI LAVORO. L'indirizzo tradizionale della Corte escludeva la tutela di questo genere di infortuni (es. cadute dalle scale, scivolamenti sul pavimento, urti contro suppellettili e infissi e altro) in quanto rientrerebbero nel novero del rischio comune. Sono state, però, considerate circostanze aggravanti e, di conseguenza, ammesse all'indennizzo dell'infortunio:

- il terreno ghiacciato del cortile dell'azienda, a causa del quale la lavoratrice cadeva rovinosamente mentre si accingeva ad entrare al lavoro (n. 4557/1997)
- le mani occupate, gli ostacoli dei tavoli ed il pavimento scivoloso che procuravano la caduta di un cameriere (n. 1143/1998);
- l'ingombro di un attrezzo che ha provocato la caduta di un edile nella propria abitazione, ritornatovi per recuperare un attrezzo necessario a terminare un lavoro (n. 4646/1998)
- la sabbia presente nel cortile di una scuola che causava la caduta di una bidella (n. 11494/1998).

Poco tempo più tardi, la Cassazione si esprime in senso contrario, lasciando prevalere l'orientamento secondo cui anche gli eventi "inerenti" al lavoro e non materialmente costituenti la prestazione lavorativa, sono meritevoli di tutela da parte dell'INAIL.

Alcuni esempi:

- riconosciuta l'indennizzabilità di un infortunio di un'impiegata di un Consorzio, accidentalmente caduta per le scale mentre lasciava la sede lavorativa per raggiungere il luogo di consumazione del pasto (n. 2849/1999);

- riconosciuta l'indennizzabilità dell'infortunio di un'addetta di pulizie presso un ospedale la quale si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva prestare la propria attività lavorativa (n. 4676/1999).

2.2 INFORTUNI OCCORSI DURANTE SPOSTAMENTI EFFETTUATI PER LA STRADA, PER RAGIONI DI LAVORO ED IN ORARIO DI LAVORO. La Cassazione ha riconosciuto, inoltre, l'indennizzabilità di infortuni accaduti durante gli spostamenti effettuati per la strada, per ragioni di lavoro ed in orario di lavoro, come l'infortunio occorso a due lavoratori che si stavano recando a piedi verso l'automobile che avrebbero utilizzato per svolgere le loro mansioni.

È possibile, quindi, affermare che gli infortuni accaduti in contesto lavorativo in conseguenza di cadute, scivolamenti, urti, ecc.. sono indennizzabili se avvenuti in attuazione di comportamenti **necessari** per lo svolgimento della prestazione lavorativa e non imputabili a libera scelta del lavoratore. Tale interpretazione si applica anche ove l'infortunio sia avvenuto in un luogo diverso dalla sede di lavoro, purché l'interessato si sia recato in quel luogo per impegni lavorativi, secondo modalità organizzative ed esigenze stabilite dal suo datore di lavoro.

3. INFORTUNI CONSEGUENTI A FATTI NATURALI. Per lungo tempo, la Corte di Cassazione ha ritenuto insufficiente gli eventi naturali come causa di indennizzabilità, in quanto si considerava che il lavoro di per sé non pone chi lo compie in condizioni diverse da quelle di qualsiasi altra persona che venga a trovarsi sul luogo del sinistro. Nel 1992 (sentenza n. 80), la Cassazione iniziò ad aprire un varco verso un nuovo orientamento, stabilendo che esistono tipi di lavoro che espongono a rischi propri delle caratteristiche naturali del luogo in cui vengono svolte, dunque non necessitano ulteriori cause aggravanti oltre al contesto lavorativo, che già di per sé aggrava il rischio generico. Secondo questa sentenza, anche le caratteristiche naturali proprie della località circostante il luogo di lavoro possono essere considerate come condizioni di rischio.

In tale occasione, la Cassazione ha specificato che se:

- L'ambiente in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa determina rischi di per sé;
- Nel rischio tutelato rientrano anche le circostanze straordinarie e imprevedibili;
- Il rischio generico si trasforma in aggravato se affrontato per finalità lavorative, senza necessità di ulteriori fattori.

Non vi è ragione di escludere dalla tutela l'infortunio accaduto in attuazione di lavoro, anche se provocato da condizioni ambientali, **in quanto il lavoratore non ha la possibilità di scegliere una localizzazione differente.**

4. INFORTUNI CAUSATI DA FATTI DELITTUOSI. In questo caso la giurisprudenza è pacifica nel considerare l'infortunio

- Indennizzabile qualora sia stato causato o alimentato da un fattore inerente all'attività lavorativa
- Non indennizzabile qualora il fatto sia riferibile a fattori extraprofessionali, propri dell'infortunato.

Alcuni esempi: con la pronuncia n. 1259/1986 è stata riconosciuta l'indennizzabilità di un sorvegliante rimasto vittima della reazione violenta di un operaio al quale aveva contestato un'infrazione disciplinare. Al

contrario, nel 1989 è stata invece negata l'indennizzabilità ad un pastore vittima di rapina, in quanto il fatto delittuoso non aveva niente a che vedere con la prestazione lavorativa.

5. PARTICOLARI INFORTUNI CONSEGUENTI A FATTI DELITTUOSI ACCADUTI NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. La particolarità di questa categoria di infortuni consiste nel fatto che non possono essere ricondotti né a fattori lavorativi specifici, né a ragioni extralavorative proprie del lavoratore. La Cassazione, tradizionalmente, ne esclude la tutela. Anche in questo caso, però, si è aperto un nuovo orientamento che individua il rischio unicamente nella condotta tenuta dal lavoratore per finalità lavorative, senza l'esigenza di ulteriori elementi aggravanti.

Per esempio: la sentenza n. 9801/1998, con cui la Cassazione ha riconosciuto indennizzabile l'infortunio accaduto ad un lavoratore italiano in Libia, vittima di un'aggressione dovuta al fanatismo razziale. In questa occasione è stata valutata anche la pericolosità sociale del contesto entro il quale il prestatore di lavoro è tenuto a svolgere la sua attività.

Dunque non vi è ragione di escludere dalla tutela l'infortunio accaduto in attualità di lavoro, purché il fatto abbia colpito il lavoratore durante un'attività necessaria per l'espletamento della sua prestazione e purché i moventi di quel fatto non siano riconducibili a ragioni extraprofessionali proprie del lavoratore.

6. CONCETTO DI RISCHIO ESTRANEO AL LAVORO. Fin ora, si è visto che sono oggetto di tutela tutti i comportamenti del lavoratore che presentano carattere strumentale alle prestazioni lavorative. Inoltre, si è visto anche che la maggiore o minore entità del rischio di quei comportamenti non sia rilevante, in quanto anche azioni che presentano il minimo grado di rischio rientrano nella tutela assicurativa. È possibile, quindi, concludere che il rischio estraneo al lavoro (o solo marginalmente collegato ad esso) è quello che il lavoratore pone in essere per ragioni riconducibili unicamente **a sue autonome scelte ed iniziative**. Si può definire anche un rischio "elettivo" in quanto deriva da una scelta totalmente arbitraria del lavoratore, mossa partendo da impulsi personali e totalmente estranei al contesto lavorativo. La Cassazione opera una distinzione, a seconda del fatto che il rischio elettivo si sia verificato;

- durante attività lavorative: in questo caso ha negato l'indennizzabilità, in quanto gli infortunati erano rimasti vittima del loro esibizionismo, curiosità, esigenze strettamente personali o atteggiamenti in ogni caso non giustificabili nell'ambito di una condotta lavorativa. La Cassazione riconosce un elemento colposo a carico del lavoratore, in quanto il sinistro avrebbe potuto essere evitato o ridotto da una condotta maggiormente prudente o diligente.
- in attività precedenti, successive al lavoro o in pausa pranzo: le attività svolte in questi frangenti sono sostanzialmente riconducibili all'infortunio in itinere. Un'attenzione particolare, però, viene prestata agli infortuni occorsi durante le pause lavorative: se queste vengono intese come pause inderogabili e collegate a necessità essenziale per il lavoratore (come il pasto o i bisogni fisiologici), sono soggette a tutela. Al contrario, se si tratta di pause non necessarie e procrastinabili, rientrano nell'ambito del rischio elettivo e, quindi, non sono considerate indennizzabili.

7. RAPPORTO TRA RISCHIO E MANSIONE. La Giurisprudenza della Suprema Corte, inizialmente non riconosceva come indennizzabili gli infortuni occorsi a lavoratori nello svolgimento di attività non connesse alla loro specifiche mansioni. Per esempio, nel 1986 aveva negato la tutela ad un impiegato di una Compagnia assicuratrice caduto da una sedia mentre si occupava di cambiare una lampadina. Con una pronuncia del 1998, la Cassazione dà inizio ad un nuovo orientamento, secondo il quale a parità di rischio deve corrispondere parità di tutela, indipendentemente dalla mansione e dalla qualifica in cui il lavoratore

è inquadrato. Ovviamente, la condotta del lavoratore dovrà risultare necessaria all'attività lavorativa svolta, in caso contrario rientrerà nell'ambito del rischio elettivo.

Cordiali saluti.

MONICA MELANI